

CONTRATTO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PER INIZIATIVE DI CARATTERE STRAGIUDIZIALE NEI RICORSI ALLA HIGH COURT OF JUSTICE DI LONDRA PROPOSTI DA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL E MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED E A QUELLO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO SU CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA.

TRA

La. Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica Dott. Enrico Miniotti (Decreto Sindacale di nomina del 30/12/2016 n. 579-35579), nato a Torino il 20/09/1963, domiciliato ai fini del presente atto presso i Servizi di Via Maria Vittoria n. 12 – Torino, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, approvato con D.l.gs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i. e dell'art. 45, comma 2 dello Statuto.

E

L'Avv.to Luca Zamagni dello Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni, nato a Rimini il 29/08/1973 C.F. ZMGLCU73M29H294V – P.IVA 03776120408 (studio con sede in Rimini, via Ortaggi n. 2) iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Rimini dal 9/10/2001.

PREMESSO CHE

- in data 12 luglio 2016, è stata autorizzata la costituzione e resistenza in giudizio della Città Metropolitana di Torino a seguito della presentazione di due ricorsi (“claims”) in materia di operazioni di finanza derivata della banca Merrill Lynch International Bank Limited (MLIB) e della banca Merrill Lynch International (MLI), avanti all’High Court of Justice di Londra. Il patrocinio dell’Amministrazione è stato affidato ad un collegio difensivo composto da un avvocato inglese abilitato a patrocinare avanti la Corte di Londra (individuato nella persona dell’Avv.to Germana Lo Iacono-Smith dello Studio Seddons Solicitors) e da un avvocato italiano (individuato nella persona dell’Avv.to Luca Zamagni - Studio Legale Associato Cedrini e Zamagni di Rimini, Via Ortaggi n.2 (Decreto della Sindaca metropolitana n. 265-17056/2016 del 12.07.2016); in sintesi:

CAUSA	PRESSO	CONTROPARTE	Patrocinante	Sigla
F. 194/2016	Alta Corte di Londra	Merrill Lynch International Bank Limited	Collegio Difensivo (patrocinante Avv.to LoIacono Smith, consulente a supporto per la normativa italiana Avv.to Luca Zamagni)	MLIB
F. 355/2016	Alta Corte di Londra	Merrill Lynch International	Collegio Difensivo (patrocinante Avv.to LoIacono Smith, consulente a supporto per la normativa italiana Avv.to Luca Zamagni)	MLI

- in data 30 agosto 2016 è stato autorizzato l’avvio di un’azione avanti il Tribunale di Torino avente ad oggetto il ruolo svolto da Merrill Lynch, quale advisor finanziario dell’Ente all’epoca della prima sottoscrizione delle operazioni di swap. Il patrocinio dell’Amministrazione è stato affidato all’Avv. Luca Zamagni, e, quali co-difensori, all’avv. Matteo Acciari e all’avv. Giovanni Cedrini – Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni di Rimini – via Ortaggi n. 2, (Decreto della Sindaca metropolitana n. 322-21092/2016 del 30.08.2016); in sintesi:

CAUSA	PRESSO	CONTROPARTE		Sigla
RGC 24228/16	Tribunale di Torino	Merrill Lynch International	Patrocinante Avv. Luca Zamagni e co- difensori Avv. Matteo Acciari e Avv. Giovanni Cedrini	MLI

- in data 21 ottobre 2016 il giudice inglese, con proprio “consent order”, a seguito del deposito di richiesta di sospensione della causa (in conseguenza del procedimento presso il Tribunale di Torino) ha sospeso la causa n. 355/2016 sino a quando il giudice italiano non avrà emesso una decisione definitiva in merito alla giurisdizione;
- in data 21 ottobre 2016, in relazione alla causa inglese n. 194/2016 è stato riconfermato l’incarico defensionale conferito al collegio difensivo composto dagli Avv.ti Germana Lo Iacono-Smith e Luca Zamagni (quest’ultimo per la parte riferita alla consulenza in materia di diritto italiano) per la difesa dell’Ente nel ricorso promosso da Merrill Lynch International Bank Limited avanti la High Court of Justice di Londra, con riferimento alla nuova fase di disamina della memoria di controparte e di predisposizione di una memoria difensiva e di domanda riconvenzionale per la Città Metropolitana di Torino nei due ricorsi (Decreto della Sindaca metropolitana n. 410-27536/2016 del 21.10.2016);

L’Amministrazione, in base ai pareri espressi dai legali incaricati ha condiviso la linea strategica finalizzata ad un tentativo di avvio di un percorso transattivo con la controparte per tutte e tre le cause in essere – Nota della Sindaca della Città Metropolitana di Torino del 14/12/2016.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica n. 1245/, in esecuzione della sopra citata nota è stato approvato il presente schema di contratto, che fa pieno riferimento e non deroga sotto alcun aspetto alle indicazioni pervenute dall’Amministrazione.

TUTTO CIO’ PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La Città Metropolitana di Torino conferisce all’avv. Luca Zamagni dello Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni, facente parte del collegio difensivo relativamente alle due cause inglesi e patrocinante della causa italiana, l’incarico di consulenza ed assistenza legale all’Ente e all’Avv.to inglese Lo Iacono Smith per la parte afferente alla normativa italiana, in relazione alla negoziazione e perfezionamento di eventuali accordi transattivi relativi alla composizione bonaria con le controparti bancarie sulle seguenti operazioni:

CAUSA	PRESSO	CONTROPARTE	Patrocinante
F. 194/2016	Alta Corte di Londra	Merrill Lynch International Bank Limited	Collegio Difensivo (patrocinante Avv.to LoIacono Smith, consulente a supporto per la normativa italiana Avv.to Luca Zamagni)
F. 355/2016	Alta Corte di Londra	Merrill Lynch International	Collegio Difensivo (patrocinante Avv.to LoIacono Smith, consulente a supporto per la normativa italiana Avv.to Luca Zamagni)
RGC 24228/16	Tribunale di Torino	Merrill Lynch International	Patrocinante Avv. Luca Zamagni e co- difensori Avv. Matteo Acciari e Avv. Giovanni Cedrini

In caso di accordo raggiunto dovrà essere redatto apposito parere legale recante la disamina degli stipulandi accordi dal punto di vista della vigente normativa italiana, con conseguente assunzione delle relative responsabilità professionali di "asseverazione" di detto parere legale.

Art. 2 – Durata del contratto

L'affidamento è commisurato alla durata dell'attività di consulenza, in relazione alla conclusione delle trattative in essere.

Art. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale affidata al professionista incaricato ammonta a complessivi Euro 60.000,00 (oltre CPA e IVA), così ripartiti:

- un compenso fisso onnicomprensivo di Euro 10.000,00 ad avvio delle trattative da corrispondere in due soluzioni di pari importo, la prima a comprovato avvio dell'attività e la seconda decorsi 30 giorni, dietro presentazione di relative fatture;
- un premio di risultato in aggiunta al compenso fisso in misura pari ad Euro 16.666,67 per ciascuna causa in caso di stipula di accordi transattivi con la controparte da corrispondere, a seguito della relativa stipula, entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa fattura che si avrà titolo di trasmettere dopo aver anticipato all'Ente fattura pro forma per le opportune verifiche.

Gli accessori di legge sono limitati ai soli CPA ed all'IVA.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'Ente il rimborso delle eventuali spese vive di trasferte (viaggio, vitto, alloggio) correlate al svolgimento del mandato, cui provvedersi dietro esibizione della documentazione giustificativa.

La liquidazione avverrà, previa espletamento delle verifiche di legge, sulla base di emissione di fattura, a seguito della regolare esecuzione dell'attività affidata, accertata nei modi di Legge.

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, riportando nella stessa le seguenti informazioni:

Città Metropolitana di Torino

Codice Ipa: CMTO

Codice Univoco Ufficio: ISL9ZC

Oggetto del contratto: Contratto di consulenza ed assistenza legale per iniziative di carattere stragiudiziale nei ricorsi alla High Court of Justice di Londra proposti da Merrill Lynch International e Merrill Lynch International Bank Limited e a quello presso il Tribunale di Torino su contratti di finanza derivata – Determinazione n. 1245/2017.

I termini di pagamento, in ragione dei necessari adempimenti, tecnico, contabili e amministrativi, nonché di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità, sono di 30 (trenta) giorni dalla verifica della committenza e consegna della fattura. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 4 – Obblighi di riservatezza

L'incaricato si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Art. 5 – Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né

altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana di Torino.

Art. 6 – Revoca dell’incarico

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell’incarico, la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso-diffida con raccomandata A.R., l’incarico stesso e pertanto di recedere dal presente contratto.

Art. 7 – Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 8 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di effettuazione da parte dell’Amministrazione i controlli relativamente al possesso dei requisiti di legge per l’affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 9 – Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all’IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 11 – Domicilio

Per quanto concerne il presente incarico, il professionista incaricato elegge domicilio in Rimini, via Ortaggi n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 16 febbraio 2017

Il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica
Dott. Enrico Miniotti

Avv. Luca Zamagni

L’incaricato Avv. Luca Zamagni dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 6), 7) e 8) del presente contratto.

Il presente atto è redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente dal contraente.

Avv. Luca Zamagni